

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1379

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTELLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(REVIGLIO)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 346, recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia

Presentato il 25 luglio 1992

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con la legge 22 novembre 1990, n. 342, il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi del Ministero di grazia e giustizia è stato integrato per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 1990 della quota di cui al comma 13 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nonché della somma di lire 38.553.200.000.

Tale norma ha trovato applicazione per il solo anno dell'emanazione.

La difficile situazione in cui versa l'Amministrazione giudiziaria, determinata sia dall'applicazione del codice di procedura penale che dall'apprestamento di quanto necessario sul piano organizza-

tivo per l'attuazione delle leggi concernenti l'istituzione del giudice di pace e i provvedimenti urgenti per il processo civile, ha reso indispensabile adeguare, con carattere di urgenza, gli organici del personale alle sopravvenute esigenze e acquisire i mezzi ed i locali occorrenti.

Queste profonde innovazioni hanno notevolmente inciso anche sull'organizzazione dei servizi e la necessità di adempiere con effetto immediato a talune attività, come ad esempio le scarcerazioni, impone la presenza inevitabile di personale negli uffici anche di pomeriggio e nei giorni festivi. Infatti ci sono valori fondamentali, come la libertà personale

del cittadino, che non possono essere sacrificati da moduli organizzativi condizionati da insufficienza di disponibilità economiche.

Il soddisfacimento di tale primaria esigenza postula, dunque, una diversa organizzazione dei servizi e impone il ricorso alle turnazioni, alla reperibilità, nonché agli altri strumenti occorrenti, atteso che le autorizzazioni annuali ad espletare il lavoro straordinario sono assolutamente insufficienti.

Anche i predetti strumenti alternativi sono di difficile attuazione perché, nonostante il massiccio impegno, non è ancora possibile coprire in tempi brevi le numerose vacanze esistenti, alle quali si sono aggiunte quelle corrispondenti all'ampliamento degli organici. D'altra parte il personale, già chiamato a disimpegnare attività onerose, complesse e spesso stressanti, pretende a buon diritto che le ulteriori, maggiori, prestazioni richieste vengano adeguatamente compensate.

Si pensi inoltre alla negativa incidenza che il ricorso alla reperibilità determina sulla sfera delle esigenze individuali e familiari di ciascun dipendente, al quale viene limitata la disponibilità del tempo destinato alla vita di relazione.

Si aggiunga che la sempre crescente domanda di giustizia impone al personale maggiori prestazioni dirette alla accelerazione della produttività per conseguire

una maggiore efficienza dei vari servizi, con indubbio vantaggio per l'utenza.

Al fine di fronteggiare efficacemente tutte le necessità, con l'unito decreto-legge viene riproposta, per l'anno 1992, la utilizzazione del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi da destinare al personale del settore giudiziario.

L'articolo 1 del provvedimento prevede l'integrazione di lire 15.826.797.000 del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1990 per il settore giudiziario del Ministero di grazia e giustizia.

L'articolo 2 estende il beneficio al personale delle qualifiche dirigenziali con utilizzazione degli stessi criteri, definiti in sede di contrattazione decentrata.

L'urgenza della problematica prospettata ha imposto l'emanazione dei decreti-legge 29 gennaio 1992, n. 37, 26 marzo 1992, n. 241, e 26 maggio 1992, n. 295, che non sono stati convertiti in legge per la decorrenza dei termini previsti dall'articolo 77 della Costituzione. Permanendo la straordinaria necessità ed urgenza dell'intervento legislativo nel senso sopra chiarito, si ripropone il provvedimento nel testo precedente.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della Costituzione, il decreto-legge di cui sopra viene ora presentato alle Camere per la conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362).

1. In attuazione a quanto disposto dalle circolari 29 aprile 1988 e 21 novembre 1989 (10 marzo 1991/77/7237) della Presidenza del Consiglio dei ministri, si forniscono i seguenti elementi relativi al decreto-legge recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia.

Con il provvedimento in questione si propone di fronteggiare adeguatamente la situazione di emergenza tuttora esistente negli uffici giudiziari in relazione alla applicazione del nuovo codice di procedura penale, del processo minorile, ed all'apprestamento di quanto necessario, anche sul piano organizzativo, in dipendenza della istituzione del giudice di pace e delle modifiche apportate al codice di procedura civile (leggi 21 novembre 1991, n. 374, e 26 novembre 1990, n. 353).

Al fine di assicurare il pieno funzionamento di tutti i servizi di istituto, si rende necessario, infatti, fare ricorso ad una diversa articolazione dell'orario di servizio, alla reperibilità del personale nei pomeriggi e nei giorni festivi per provvedere con carattere di urgenza ad adempimenti indilazionabili, quali le scarcerazioni. È da garantire, inoltre, l'assistenza del magistrato.

1. 1. Per quanto concerne il personale collocato nelle qualifiche funzionali (articolo 1), l'onere per il 1992 ammonta a lire 15.826.797.200 compresi gli oneri riflessi (v. prospetto allegato).

Esso è stato determinato prendendo a base del calcolo il personale utilizzato e da utilizzare nei 1205 uffici giudiziari e, per la parte occorrente, nelle strutture centrali, per incentivare la produttività, per le turnazioni, per l'assistenza al magistrato ivi compresi gli operatori UNEP, per la reperibilità nei pomeriggi feriali e nei giorni festivi, ecc.

Per disaggregazione l'importo anzidetto è stato così determinato:

Articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44.

Lettera a): L'importo parziale, finalizzato all'erogazione di compensi incentivanti la produttività, è stato calcolato sulla base del personale in servizio e di un importo medio annuo.

Lettera b): Per le turnazioni si è preso in considerazione il costo medio pari a lire 10.000 di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 1984 maggiorandolo del 40 per cento. Gli uffici giudiziari interessati sono circa 574.

Lettera c): Per l'assistenza al magistrato – attività che comporta rischi e disagi particolarmente rilevanti – si è ritenuto, per motivi di equità, di utilizzare a base del calcolo l'importo unico di lire 5.000 giornaliero.

Lettera d): Per la reperibilità sono confermate le misure fissate nella tabella A allegata alla legge n. 342 del 1990, parte I e II.

Gli uffici interessati sono 574 per il settore giudiziario e le reperibilità sono state considerate nel numero di quattro per ciascun dipendente in ogni mese.

Per quanto concerne il personale delle qualifiche dirigenziali e di quelle del ruolo ad esaurimento, nell'Amministrazione giudiziaria sono state conteggiate 574 unità – una per ogni ufficio giudiziario dei tribunali, delle procure della Repubblica, delle preture circondariali e delle procure della Repubblica presso le preture circondariali dei capoluoghi di provincia – per quattro reperibilità mensili ciascuna.

PERSONALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI E R.E.

Reperibilità

Amm. giud. 4 × 12 mesi × 574 unità × L. 35.000	964.320.000
Oneri riflessi a carico dello Stato (9,60% Ass.)	92.574.720
Totale ...	1.056.894.720

I) Art. 7, comma 2, lettera a): *Compensi incentivanti la produttività*
 unità 29.075 × L. 315.000 = L. 9.158.625.000

II) lettera b): *Turnazioni*

1) Amministrazione giudiziaria
 480.000 turnazioni × L. 14.000 = L. 6.720.000.000
 (10 turnazioni mensili × 4.000 unità × 12
 mesi = 480.000)

III) lettera c): *Assistenza al magistrato*

1) Amministrazione giudiziaria compresi operatori UNEP
 5.885 unità × 266
 giorni × L. 5.000 L. 7.827.050.000

IV) lettera d): Reperibilità

1) Amministrazione giudiziaria

4.592 unità × 48 giorni = 220.416 × L.	
25.000 =	L. 5.510.400.000
	<hr/>
Totale ...	L. 29.216.075.000
	<hr/>
Assistenza 9,60% ...	2.804.743.200
	<hr/>
Importo complessivo ...	L. 32.020.818.200
	<hr/>
Utilizzo quota monte salari (art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44)	16.194.021.000
	<hr/>
	15.826.797.200

L'onere globale della presente iniziativa viene ad essere determinato in complessive lire 16.883.691.720, alla cui copertura si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, utilizzando parte dell'accantonamento « Interventi vari in favore della giustizia ».

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 luglio 1992, n. 346, recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 gennaio 1992, n. 37, 26 marzo 1992, n. 241, e 26 maggio 1992, n. 295.

Decreto-legge 24 luglio 1992, n. 346, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 25 luglio 1992 ().*

Spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di miglioramenti dell'efficienza dei servizi del settore giudiziario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, per il settore giudiziario del Ministero di grazia e giustizia è integrato, per l'anno 1992, della somma di lire 15.826.797.000 ai fini della erogazione di compensi diretti a retribuire la maggiore produttività, nonché le turnazioni, l'assistenza al magistrato e la reperibilità.

ARTICOLO 2.

1. Il compenso relativo alla reperibilità è esteso, per l'anno 1992, al personale con qualifica dirigenziale e direttiva del ruolo ad esaurimento appartenente al settore giudiziario.

ARTICOLO 3.

1. I compensi di cui agli articoli 1 e 2 sono determinati secondo i parametri stabiliti per il settore giudiziario nella tabella A allegata alla legge 22 novembre 1990, n. 342.

(*) Vedi anche il successivo avviso di *errata corrige* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 29 luglio 1992.

ARTICOLO 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, valutato complessivamente in lire 16.883.692.000 per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari in favore della giustizia ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1992.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

REVIGLIO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro.*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI.